



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 28/07/2015.**

Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 20:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	CASALINI MILENA	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	P
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	A
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	A
RUOZI BARBARA	A	ROSSI LUCA	P
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	A
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	P	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO, MURRONE GIAN FRANCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera e) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del, ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:
 - a) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 /1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà Regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, prevedendo, in particolare, che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi,...”*;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a

concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni:

- la deliberazione n. 14 approvata da questo Consiglio comunale in data 8 aprile 2014 ed avente ad oggetto “Tassa Rifiuti – TARI – Affidamento della gestione del tributo ad IREN EMILIA Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare”;
- la deliberazione n. 14 approvata da questo Consiglio comunale in data 30 aprile 2015 che ha definito le modalità di versamento dell’acconto per l’anno 2015;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con propria deliberazione 32 del 30 luglio 2014;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge n. 68 del 2.5.2014 che introduce alcune modifiche alla disciplina normativa dettata dalla Legge n. 147 del 2013, in materia di TARI, in particolare ha apportato una modifica all’art. 1, c. 649, riformulandolo nel seguente testo: *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI il Comune disciplina con proprio Regolamento riduzioni della quota variabile del Tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo Regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.....”

RITENUTO opportuno:

- avvalersi della sopra richiamata facoltà di modificare il Regolamento al fine di recepire la modifica normativa di cui all’art. 1, c. 649, relativo alla disciplina dei rifiuti speciali riformulando il testo degli art. 2, 5 e 7 del Regolamento;
- specificare di conseguenza in modo più preciso la disciplina relativa ai rifiuti speciali assimilati agli urbani e ai rifiuti speciali non assimilabili e i relativi oneri dichiarativi, integrando il testo dell’art. 15 del Regolamento;

CONSIDERATO che:

- l’art. 7, della legge regionale n. 23/2011, istitutiva di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti, nonché di approvarne i piani economico-finanziari;
- il Consiglio comunale può procedere alla deliberazione delle tariffe del servizio rifiuti solo successivamente all’approvazione dei costi da parte di ATERSIR;

RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di versamento della prima rata dovuta in acconto, nel caso di mancata approvazione delle tariffe del Tributo da parte del Consiglio Comunale entro il termine utile per l’emissione degli avvisi di pagamento relativi alla prima rata dell’anno rispettando la scadenza prevista dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI;

CONSIDERATO il perdurare della crisi economica che in alcuni casi rende assai difficoltoso rispettare i termini di scadenza del pagamento e considerato che il Tributo TARI va a colpire una platea molto vasta di utenti, che ricomprende anche coloro che non sono proprietari di immobili e che quindi sono gravati dal pagamento di un canone di locazione e più in generale anche le fasce più deboli economicamente;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire sull'art. 19 del Regolamento, prevedendo un maggior numero di rate, in caso di richiesta di dilazione del pagamento del tributo ordinario;

VISTO il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali, che sarà presentato all'Organo Consigliere contestualmente alla presente deliberazione di modifica del Regolamento TARI, si ritiene opportuno modificare gli artt. 18 e 20 del Regolamento stesso, per adeguarli al sopracitato Regolamento per la Riscossione Coattiva, che prevede sia un diverso importo minimo per l'emissione dell'ingiunzione, che una diversa procedura di riscossione coattiva;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- a) l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- b) i Decreti del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015;
- c) il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine di cui trattasi è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

ESAMINATA la bozza di nuovo Regolamento modificata, predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO quindi di approvare il suddetto Regolamento;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (consiglieri Fornaciari e Rossi del gruppo “Movimento 5 Stelle”), astenuti /, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche e le integrazioni al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole barrate eliminate e quelle aggiunte in grassetto;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2015;
4. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;
5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (consiglieri Fornaciari e Rossi del gruppo "Movimento 5 Stelle"), astenuti /, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/07/2015

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/07/2015

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 24/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
